

**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI
APPALTI E DEI CONTRATTI
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO**

(Estratto articoli dal 34 al 42)

Approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano Rep. Gen. n. 24 del
29/05/2019 (Atti n. 135679/2019/1.6/2019/3)

TITOLO V

- REGOLAMENTAZIONE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) -

Art. 34 – Oggetto

1. - Il presente articolo e i seguenti disciplinano i compiti, l'organizzazione e il funzionamento della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Milano.
2. - La Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Milano svolge, su richiesta dei Comuni che fanno parte territorio della Città Metropolitana, le attività relative all'espletamento e alla gestione di gare per l'affidamento di lavori di importo superiore a 150.000 Euro e di forniture di beni e di servizi di importo superiore a 40.000 Euro, di interesse degli Enti tenuti all'applicazione dell'art. 37 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, che hanno delegato l'esercizio di tali funzioni alla Città Metropolitana di Milano previa approvazione di apposita Convenzione da parte dei rispettivi Consigli e sottoscrizione da parte del proprio legale rappresentante.
3. - Gli Enti firmatari della Convenzione verranno di seguito indicati con la dizione "Enti aderenti".

Art. 35 - Finalità della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Milano

La Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Milano intende promuovere ed attuare interventi idonei a creare un sistema territoriale di approvvigionamento efficiente che garantisca condizioni di sicurezza, trasparenza e legalità favorevoli al rilancio dell'economia e dell'immagine delle realtà territoriali ed al perseguimento delle condizioni di libera concorrenza, anche assicurando, con un costante monitoraggio, la trasparenza e la celerità delle procedure di gara e l'ottimizzazione delle risorse, dei prezzi e delle procedure al fine di ottenere economie di scala sia in senso organizzativo che economico.

Art. 36 - Programmazione e coordinamento tra Enti

1. - Al fine di conseguire nel miglior modo le finalità di cui all'art 2, della Convenzione la Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Milano avrà come metodo normale di azione il coordinamento dei rapporti con gli Enti aderenti anche per individuare i bisogni comuni sulla base di quanto da questi comunicato con la trasmissione del programma triennale dei lavori e di quello biennale per l'acquisizione di beni e servizi, ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 50/2016.
2. - In considerazione di ciò la Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Milano potrà costituire una rete di referenti degli Enti aderenti per promuovere la programmazione delle gare ed il contenimento delle esigenze comuni e specifiche tra gli Enti aderenti, nonché la condivisione di strumenti informatici e la formazione comune su temi specifici.

Art. 37 - Compiti della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Milano

1. - La Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Milano provvede alla verifica degli atti di gara che dovranno esserle trasmessi in bozza prima della loro approvazione con determinazione a contrarre da parte degli Enti aderenti e cura la gestione delle procedure di gara dall'indizione all'aggiudicazione. Svolge, inoltre, le attività specificate nella Convenzione ivi compresa la gestione del contenzioso inerente le procedure di gara, con oneri a carico dell'Ente aderente e con promessa di rato e valido. La stessa Convenzione contiene un elenco esemplificativo dettagliato, ma non esaustivo, delle attività in capo a ciascun Ente aderente.
2. - Nel caso di servizi, lavori, forniture che riguardano più Enti e che abbiano contenuto analogo, la Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Milano può promuovere intese tra gli Enti aderenti per l'aggregazione delle relative istanze finalizzate all'esperimento, ove possibile, di un'unica gara distinta in lotti, corrispondenti alle richieste pervenute dagli Enti aderenti. A tal fine può, se ritenuto necessario o più funzionale alle esigenze di celerità delle procedure di gara, costituire un gruppo di lavoro del quale faranno parte i RUP e/o referenti degli Enti aderenti per il completamento dei contenuti degli atti di gara in modo che siano soddisfatte le esigenze di aggregazione e quelle di salvaguardia delle necessità specifiche di ciascun Ente. Inoltre in base alla programmazione delle procedure condivisa con gli Enti, può promuovere ed indire procedure di gara finalizzate alla conclusione di accordi quadro per l'acquisizione di beni, servizi e lavori a favore degli Enti.

3. - La Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Milano promuove lo sviluppo, l'utilizzo, la diffusione e la condivisione di strumenti informatici di supporto alla complessiva programmazione e gestione delle procedure di gara.
4. - La Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Milano promuoverà la formazione comune e l'aggiornamento del personale proprio e degli Enti aderenti su temi specifici anche al fine di sviluppare procedure e metodologie comuni per una gestione efficiente e sinergica delle attività previste nella convenzione.
5. - La Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Milano nello svolgimento delle proprie funzioni, applica le disposizioni contenute nel proprio Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici.

Art. 38 - Compiti dell'Ente aderente

1. - Sono di esclusiva competenza dell'Ente aderente sia la fase che precede l'indizione della gara (programmazione, approvazione dei progetti, capitolati, piani di sicurezza, finanziamento, nomina del proprio RUP, ecc.) sia la fase successiva (assunzione impegno di spesa, stipula del contratto, consegna dei lavori, direzione lavori, liquidazione, collaudo, comunicazioni previste dalla normativa per gli aspetti di competenza, ecc.).
La Convenzione contiene un elenco esemplificativo dettagliato, ma non esaustivo, delle competenze in capo agli Enti aderenti.
2. - In particolare compete all'Ente aderente la predisposizione del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, dei piani dei fabbisogni e dei programmi biennali di acquisizione di beni e servizi, nonché degli altri atti di programmazione che riguardano l'attività contrattuale dell'Ente.
3. - L'Ente aderente trasmette, dopo l'approvazione, alla Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Milano la documentazione di cui ai precedenti e i successivi aggiornamenti nei tempi previsti dalla convenzione per consentire una tempestiva condivisione della programmazione delle procedure di gara e adeguati tempi di espletamento delle rispettive attività.
4. - L'Ente aderente fornisce alla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Milano qualsiasi altra notizia, stato e/o informazione necessaria allo svolgimento dei propri compiti.
5. - In caso di appalto da aggiudicare con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, ciascun Ente assume a proprio carico gli oneri economici inerenti i rimborsi ed i compensi spettanti ai componenti della commissione di gara. Tali oneri in caso di gare aggregate saranno ripartiti tra gli Enti interessati. Analogamente dovrà essere fatto con i costi di pubblicazione
6. - Agli Enti aderenti alla SUA è richiesto di acquisire la disponibilità dei propri dirigenti/funzionari per svolgere le funzioni di commissari di gara ai fini della successiva formalizzazione dell'atto di nomina da parte della SUA, in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di appalti e alle direttive dell'ANAC.
7. - Agli Enti aderenti è richiesta la massima collaborazione ed integrazione dei propri uffici con la Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Milano nella fase di preparazione e gestione di gara al fine di garantire il puntuale rispetto delle tempistiche programmate.

Art. 39 - Modalità di adesione e recesso

1. - Il rapporto tra la Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Milano e gli Enti aderenti sono disciplinati dalla Convenzione approvata dal Consiglio metropolitano.
2. - Attraverso la sottoscrizione della Convenzione di cui al comma 1 gli Enti aderiscono alla S.U.A. e le attribuiscono il compito di svolgere le attività relative alle procedure di gara.
3. - E' fatta salva per gli Enti aderenti la possibilità di procedere all'affidamento di lavori servizi e forniture senza ricorrere alla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Milano nei limiti di importo, nei casi e con le modalità previsti dalla vigente legislazione.
4. - Restano inoltre escluse dalla gestione da parte della SUA le procedure di gara per gli affidamenti di servizi sociali e socio-assistenziali di cui all'allegato IX del codice dei contratti pubblici, anche se di importo superiore a 40.000 euro, gestite dagli enti aderenti, anche a mezzo delle altre forme di aggregazione previste dalla normativa di settore.
5. - La convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della medesima, ha la durata di tre anni e potrà essere rinnovata nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.
6. - Non è ammesso il recesso anticipato per i primi due anni di validità della presente convenzione. Trascorso tale periodo la convenzione può essere risolta anticipatamente, in modo consensuale, mediante adozione dei rispettivi atti da parte della Città metropolitana di Milano e dell'Ente aderente, contenenti la motivazione condivisa dalle parti.
La facoltà di recesso potrà essere esercitata anche unilateralmente con motivazione espressa dall'Ente aderente o dalla

Città metropolitana di Milano.

7. - Nei casi sopra indicati lo scioglimento della convenzione potrà avvenire previa definizione delle procedure in corso e regolamento di tutte le pendenze, anche di natura economica, derivanti dagli obblighi assunti con la sottoscrizione della medesima.

Art. 40 - Organizzazione e dotazione del personale della Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Milano

1. - La Città metropolitana di Milano mette a disposizione le attrezzature, i locali e le risorse umane necessarie per lo svolgimento dell'attività di Stazione Unica Appaltante. La dotazione dell'unità organizzativa della SUA potrà essere integrata oltre che con personale dipendente da Città metropolitana di Milano anche con personale distaccato dagli Enti aderenti, secondo norma di legge. In questo caso il contributo dovuto dall'Ente alla SUA previsto nella Convenzione viene ridotto alla metà.

2. - L'Ente aderente dovrà comunque nominare un referente competente per i rapporti con la SUA, la stessa richiederà, se necessario, all'Ente aderente forme di collaborazione del proprio personale in possesso di competenze professionali adeguate.

3. - Le funzioni di Responsabile della Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Milano sono svolte dal dirigente del competente Settore dell'Ente, che assume la responsabilità dei relativi procedimenti di gara, in ciò coadiuvato da uno o più dipendenti titolari di posizione organizzativa, preposti all'unità organizzativa competente in materia.

4. - La Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Milano promuove iniziative di formazione e aggiornamento del proprio personale e del personale di raccordo degli Enti aderenti.

5. - Ciascun Ente che si avvale delle attività della Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Milano per l'acquisizione di un lavoro, un servizio o una fornitura è tenuto a destinare, ai sensi dell'art. 113 comma 5 del D.lgs. 50/2016, a favore del personale della SUA una percentuale pari a un quarto dell'incentivo previsto dal comma 2 del medesimo articolo. Le somme dovute a qualsiasi titolo alla Città Metropolitana di Milano quale SUA da parte dell'Ente aderente, saranno individuate preventivamente nella determinazione a contrarre.

6. - La Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Milano e gli Enti aderenti si impegnano ad attuare la dematerializzazione delle procedure di gara e, per quanto possibile, la condivisione dei sistemi informatici.

7. - Gli studi e qualunque materiale documentale raccolto ed elaborato nell'espletamento dell'attività della Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Milano, restano di proprietà della stessa, che si riserva ogni diritto e facoltà in ordine alla loro utilizzazione, nonché ad ogni eventuale modifica ritenuta, a suo insindacabile giudizio, opportuna.

Art. 41 - Oneri economici a carico degli Enti convenzionati

1. - Gli oneri economici inerenti l'espletamento delle procedure di gara (quali ad esempio i compensi e rimborsi per i commissari, le forme di pubblicità obbligatoria, il contributo all'ANAC) e quelli richiesti per l'espletamento delle funzioni di SUA, rapportati all'importo che costituisce la base di appalto della gara richiesta, sono a carico degli Enti aderenti e sono dettagliatamente regolati dalla Convenzione che prevede il trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie a Città Metropolitana di Milano, in occasione della trasmissione degli atti per l'indizione della gara.

2. - In caso di gara aggregata gli oneri saranno ripartiti pro-quota tra gli Enti richiedenti la gara.

Art. 42 - Controversie

Eventuali controversie instaurate da soggetti terzi, sotto qualsiasi forma quali i ricorsi amministrativi o giudiziari, relative alla procedura di gara saranno gestite dalla Città metropolitana di Milano, con oneri a carico dell'Ente aderente nel cui interesse è stata indetta e celebrata la gara, sempre che la soccombenza non sia esclusivamente imputabile a colpa grave della Città metropolitana.